

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 76

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice MANIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2001

—————

Modifiche alle leggi 21 marzo 1990, n. 53, e 8 marzo 1989,
n. 95, concernenti il personale dei seggi elettorali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nella applicazione della disciplina relativa alla selezione dei presidenti, dei segretari e degli scrutatori dei seggi elettorali, introdotta dalle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, sono emerse notevoli distorsioni ed iniquità, che sollecitano interventi emendativi.

La normativa vigente trascura, in particolare, l'esigenza di dare priorità, nella attuazione di incarichi che comportano il riconoscimento di un emolumento, ancorché modesto, secondo elementari principi di solidarietà sociale, ai cittadini che, possedendo i requisiti richiesti per lo svolgimento di tale mansioni, versano nelle condizioni economiche più disagiate, ed in particolare ai disoccupati e ai giovani in cerca di prima occupazione.

Una ulteriore distorsione della vigente normativa è riscontrabile relativamente alla nomina dei segretari di seggio, che viene affidata ai presidenti, ai quali è riconosciuta una amplissima libertà di scelta.

Nell'esercizio di questa facoltà si sono registrati frequenti abusi, personalismi, clientelismi, che contrastano con l'esigenza di vedere rispettate le regole della trasparenza,

in un momento così delicato ed emblematico della vita civile e democratica, qual è quello elettorale, e di dare giusto riconoscimento alle legittime attese dei disoccupati e dei giovani.

Al fine di migliorare il funzionamento dei seggi, specie nelle operazioni di spoglio, appare poi opportuno operare una elevazione del livello di istruzione minimo richiesto per gli scrutatori.

Di tale esigenza di riforma si fa carico il presente disegno di legge, che, attraverso limitate correzioni della disciplina vigente, intende dare riconoscimento alle giuste aspettative dei giovani e dei disoccupati, introducendo criteri obiettivi nella assegnazione degli incarichi di segretario di seggio ed elevando il titolo di studio richiesto a quello di diploma di scuola media inferiore.

Data la rilevanza sociale della materia, testimoniata dalle numerose sollecitazioni provenienti dalle amministrazioni locali, si confida nella sensibilità del Parlamento e quindi in un rapido esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'iscrizione include la indicazione della professione, arte o mestiere, e della eventuale iscrizione nelle liste di collocamento.»;

b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'eventuale iscrizione nelle liste di collocamento»;

c) al comma 9, dopo la parola: «coloro» sono inserite le seguenti: «che sono iscritti nelle liste di collocamento, e quindi a coloro».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* I segretari dei seggi sono sorteggiati dalla commissione elettorale comunale fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il sorteggio avviene dapprima tra gli iscritti alle liste di collocamento, e quindi tra gli altri».

Art. 3.

1. Alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) non avere superato il sessantesimo anno di età;
- c) essere in possesso almeno del diploma di scuola media.»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nell'iscrizione sono indicate la professione, l'arte o il mestiere e la eventuale iscrizione nelle liste di collocamento.»;

b) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «li inserisce nell'albo,» sono inserite le seguenti: «accordando la precedenza a coloro che risultano iscritti nelle liste di collocamento ed»;

c) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Compite le operazioni di cui ai commi 2 e 3, la commissione elettorale provvede, mediante sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, alla sostituzione delle persone cancellate. Il sorteggio avviene dapprima tra gli iscritti alle liste di collocamento, e quindi tra gli altri. Del sorteggio così effettuato è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.»;

d) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I sorteggi di cui ai commi 1, lettere a) e b), e 2 avvengono dapprima tra gli iscritti nelle liste di collocamento e quindi tra gli altri.».